



n. 1492/2016 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa

composta dai Signori

Dott. Liliana Guzzo
Dott. Anna Maria Marra
Dott. Luca Boccuni

Presidente
Giudice relatore
Giudice

sciogliendo la riserva assunta in udienza collegiale sul reclamo ex art. 669
terdecies c.p.c. iscritto al n. 1492/2016 r.g.

osserva quanto segue.

A s.r.l. in liquidazione ha richiesto il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti di *B* di Euro 127.548,02, somma pari al debito complessivo della società risultante dal bilancio approvato, oltre ad Euro 15.000 per spese di liquidazione e di procedura, il cui pagamento è stato richiesto dal liquidatore a tutti i soci, e quindi al *B* a *C* e ad *D* i quali peraltro risultavano debitori della società rispettivamente per Euro 65.000,00, 10.642,43 e 18.600,00.

Con ordinanza del 3 febbraio 2016 è stato concesso il chiesto sequestro conservativo sino alla concorrenza di Euro 80.000,00 a tutela della futura azione di recupero del credito.

Avverso detta ordinanza il *B* ha proposto reclamo, anche quale procuratore generale della madre *D*.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

La documentazione in atti comprova il credito della società nei confronti del *B* corrispondente a prelievi effettuati dal medesimo su conti della società.

www.osservatorio-dirittoimpresa.it



In particolare, il doc. 2 della ricorrente/reclamata comprova l'effettuazione di prelievi da parte del B per un ammontare totale di Euro 65.000,00.

Il B, sul quale ricadeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna giustificazione di tali prelievi.

Al contrario, non vi è prova dei crediti vantati dal B nei confronti della società.

Puntualizzato che l'inserimento del fascicolo di parte di prime cure nel fascicolo del reclamo è onere della parte, che nel caso di specie non vi ha provveduto, si segnala che in memoria difensiva di prime cure il B ha fatto riferimento, al fine di sostenere che si trattava di crediti provati, ad un documento riepilogativo (doc. 3), all'evidenza privo di valenza probatoria consistendo il documento in un mero elenco, ed a documentazione avente portata 'giustificativa', senza specificare di quale genere di 'giustificazione' si trattasse. In sede di reclamo, il B ha fatto riferimento a documentazione della società senza tuttavia individuarla nonché ad un ulteriore proprio credito derivante da somme fornite per ripianare perdite della società, asseritamente risultate un doc. 5 di cui però non vi è traccia.

In ogni caso va detto che i finanziamenti dei soci, dai quali sembrano derivare i crediti affermati dal reclamante nei confronti della società, vanno analizzati e qualificati poiché essi hanno un complesso regime, in punto rimborso, ciò che influisce sulla possibilità di compensazione invocata. Gli elementi di conoscenza forniti dal reclamante sono del tutto insufficienti ad effettuare le necessarie valutazioni.

Quanto al *periculum in mora* la condotta tenuta dal B nel corso della vita sociale, non improntata a correttezza come desumibile dai prelievi effettuati senza che il predetto sia stato in grado di fornire alcuna giustificazione, costituisce elemento di negativa valutazione dell'affidabilità del reclamante in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale nelle more del giudizio di merito teso al recupero del credito da parte del liquidatore.

La somma sino alla concorrenza della quale va confermato il sequestro deriva dall'importo dei prelievi ingiustificati, accresciuto di interessi e spese.

Ogni altra questione o doglianza rimane assorbita dalle considerazioni che precedono; in particolare rimane assorbita la doglianza in ordine all'iniziativa



assunta dalla società nei confronti del solo **B** e non anche degli altri soci, a loro volta autori di prelievi ingiustificati essendo rimessa la scelta al creditore. Inoltre, nessun titolo ha la **D** al presente reclamo. Quanto al **C** anch'egli è estraneo al presente procedimento. Spese al definitivo quanto al rapporto tra il **B** e la società. Per il resto spese compensate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata; dichiara inammissibile il reclamo proposto da **D**; dichiara l'estraneità di **C** al presente procedimento; spese al definitivo quanto al **B**; per il resto spese compensate; dichiara la sussistenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 *quater*, t.u. n. 115/2002, e successive modificazioni; si comunichi. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 aprile 2016.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente
(dott.ssa Liliana Guzzo)

